

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 273 DEL 20/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE CON IL CENTRO DI MEDICINA SRL, SEDI DI SCHIO E DI THIENE, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA, DI CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 278/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da quanto previsto dalla DGRV n. 1278 del 05/11/2024 in tema di accordi contrattuali;
- con D.G.R.V. n. 101 del 08/02/2022 la Regione del Veneto ha determinato e assegnato i tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'attività specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori privati accreditati, stabilendo, per quanto qui rileva, che:
 - al Centro di Medicina Srl – sede di Schio è attribuito un budget annuo pari a € 612.000,00, di cui € 402.000,00 per la macroarea Diagnostica per immagini – branca 69 Radiologia diagnostica ed € 210.000,00 per la macroarea Branche a visita – branca 8 Cardiologia;
 - al Centro di Medicina Srl – sede di Thiene è attribuito un budget annuo pari a € 923.000,00, ripartito in € 588.000,00 per la macroarea di Diagnostica per immagini – branca 69 Radiologia ed € 335.000,00 per la macroarea Branche a visita, di cui € 160.000,00 per la branca 32 Neurologia ed € 175.000,00 per branca 8 Cardiologia;
- la DGR n. 101/2022 precisa che *“Al fine di assicurare agli erogatori privati accreditati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2024, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa per l'anno successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. I tetti di spesa per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei tetti di spesa assegnati all'erogatore privato con il presente atto e successive modifiche e integrazioni”*;
- con circolare n. 590306 del 27/10/2025, la Regione del Veneto ha precisato che *“quanto previsto dalla DGR n. 101/2022 e s.m.i., attualmente in vigore in dodicesimi, trova applicazione fino all'entrata in vigore del prossimo provvedimento regionale di assegnazione dei tetti di spesa agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali; ciò nell'ottica di assicurare l'imprescindibile continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, in una visione complessiva dell'offerta di prestazioni che permetta di dare riscontro al fabbisogno sanitario e di rispettare i tempi di attesa previsti”*.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, gli accordi contrattuali con il Centro di Medicina Srl per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali:
 - per la sede di Schio e di Thiene, nella branca 69 Diagnostica per immagini e nella branca 8 Cardiologia;
 - per la sola sede di Thiene anche nella branca 32 Neurologia;
- alle condizioni e modalità di cui ai testi contrattuali e ai relativi prospetti delle prestazioni, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- precisare che gli accordi si conformeranno alle eventuali disposizioni regionali sopravvenute in materia ed è fatta salva la facoltà dell'Azienda di rimodulare, in costanza di vigenza degli stessi, il

volume e la tipologia delle prestazioni da acquisire in relazione a esigenze assistenziali o a nuove determinazioni regionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, gli accordi contrattuali con il Centro di Medicina Srl per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per la sede di Schio e di Thiene nella branca 69 Diagnostica per immagini e nella branca 8 Cardiologia, nonché per la sola sede di Thiene anche nella branca 32 Neurologia, alle condizioni e modalità di cui ai testi contrattuali e ai relativi prospetti delle prestazioni, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3. di precisare che gli accordi si conformeranno alle eventuali disposizioni regionali sopravvenute in materia ed è fatta salva la facoltà dell'Azienda di rimodulare, in costanza di vigenza degli stessi, il volume e la tipologia delle prestazioni da acquisire in relazione a esigenze assistenziali o a nuove determinazioni regionali;
4. di approvare l'allegato di Nomina del Responsabile del trattamento dei dati alla presente deliberazione di cui è parte integrante, con la struttura accreditata medesima;
5. di imputare l'onere degli accordi come di seguito indicato:
 - € 612.000,00 per il Centro di Medicina Srl – sede di Schio, al conto BA0620000 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati”, programma di spesa 86, del BEP 2026;
 - € 923.000,00 per il Centro di Medicina Srl – sede di Thiene, al conto BA0620000 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati”, programma di spesa 86, del BEP 2026;
6. di individuare quale esecutore dell'accordo il Responsabile dell'UOSD Assistenza Specialistica;
7. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente alla Direzione Amministrativa di Ospedale;
8. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Accordo contrattuale

ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l’Azienda Ulss 7 Pedemontana e la struttura Centro di Medicina Srl, sede di Schio, per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale relative alla branca 69 Radiologia diagnostica e la branca 8 Cardiologia.

Premesso:

- che il Centro di Medicina Srl, sede di Schio, è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di provvedimenti adottati in data 07/04/2023 n. 396 e in data 09/05/2023 n. 548 per l’erogazione esclusivamente delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: ecocolordopplergrafia nell’ambito delle branche di Cardiologia (codice 08); elettromiografie nella branca di Neurologia (codice 32); OCT, visite e controlli nella branca di Oculistica (codice 34); ecografie, prestazioni di radiologia di base, risonanze magnetiche e TAC nella branca di Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica (codice 69);
- che l’articolo 8-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.” prevede che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
- che il comma 2 dell’art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che i cittadini

	esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei	
	soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;	
	- che in base alla programmazione sanitaria regionale della Regione del Veneto è	
	necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per	
	conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le	
	strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria	
	nazionale e regionale, e, in particolare, al fine di garantire il governo delle liste	
	d'attesa e il contenimento dei tempi di attesa;	
	- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria,	
	l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ha rilevato il fabbisogno di prestazioni di	
	specialistica ambulatoriale;	
	- che l'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che la Regione e le Aziende	
	Ulss definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano	
	contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22	
	"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e	
	sociali": <i>"L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie</i>	
	<i>e socio- sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio</i>	
	<i>sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la</i>	
	<i>remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo</i>	
	<i>8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del</i>	
	<i>livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente</i>	
	<i>individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente";</i>	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 22/2002, l'Azienda Ulss	
	territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali	

	con le strutture private, di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. n. 22/2002: <i>“La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende Ulss anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20”</i> la Giunta regionale con DGR n. 1278 del 05/11/2024 ha disciplinato i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale;	
	- che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, della L.R. n. 22/2002 gli accordi contrattuali stipulati dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss con gli erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale prevedono, in particolare, i volumi di attività, la tipologia, le tariffe;	
	- che l'Allegato A alla DGR. n. 626/2024, al Paragrafo 13, ha previsto che le Aziende sono tenute a definire negli accordi contrattuali le modalità organizzative per garantire la presa in carico, secondo protocolli condivisi, anche da parte delle strutture private accreditate;	
	- che il Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con la Legge 29 luglio 2024, n.107 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie”</i> , recante misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie all'art. 3 prevede, tra l'altro che:	
	<ul style="list-style-type: none"> • gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) secondo le 	

	modalità di accesso alle prestazioni ivi previste;	
	<ul style="list-style-type: none"> la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale, oltre che condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti dalle classi di priorità, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di partecipazione alla spesa sanitaria, è possibile procedere alla ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> costituisce elemento contrattuale qualificante, l'obbligo per gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> che ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, della L.R. 22/2002, lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda Ulss prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> che ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 22/2002, l'accreditamento può essere, a 	

seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di accreditamento, nonché a seguito della risoluzione di diritto dell'accordo contrattuale nei casi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 17 e in ulteriori casi di risoluzione di diritto come previsti dall'accordo stesso;

- che ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis della L.R. n. 22/2002 le Aziende Ulss nel cui ambito territoriale è ubicato il soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento di cui all'articolo 16 nonché sul rispetto degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza;

- che il presente accordo contrattuale redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente, sarà trasmesso in copia a cura dell'Azienda Ulss ad Azienda Zero;

Tutto ciò premesso:

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", (di seguito "Azienda"), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,

e

il Centro di Medicina Srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Treviso, via San Martino Solferino n. 3, e sede operativa a Schio in via San Giovanni Bosco n. 24, Codice Fiscale e P.IVA 02404370278, nella persona del sig. Vincenzo Papes, in qualità di legale rappresentante pro-tempore;

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha ad oggetto l'erogazione, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché eventuali livelli integrativi regionali secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, nell'ambito delle funzioni, attività, specialità indicati nei provvedimenti adottati in data 07/04/2023 n. 396 e in data 09/05/2023 n. 548 relativi al rilascio dell'accreditamento istituzionale e nel rispetto e nei limiti dei tetti di spesa stabiliti dagli atti di programmazione regionale.

Entrambe le parti si impegnano ad improntare i rapporti derivanti dal presente accordo ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza.

Art. 2 - Adeguamento dell'offerta in relazione al fabbisogno e al rispetto dei tempi massimi di attesa

L'erogatore si impegna a concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni.

Qualora, nel periodo di vigenza contrattuale, mutassero i fabbisogni assistenziali, nelle branche accreditate, che richiedessero, per volume o per tipologia, l'erogazione di prestazioni diverse da quelle oggetto dell'accordo, le parti si impegnano a rinegoziare l'offerta delle prestazioni, sulla base dei mutati fabbisogni assistenziali e tenendo conto della situazione organizzativa dell'erogatore.

Le eventuali variazioni richieste dall'Azienda dovranno comunque essere ricomprese nel tetto di spesa assegnato e comportano l'aggiornamento del presente accordo

contrattuale tramite addendum.

L'eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto di spesa concordato non sarà remunerato.

Fermo quanto sopra, e ferma la possibilità di rivisitazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 3, comma 10 bis, lett. a), del D.L. n. 73/2024, convertito con L. n. 107/2024, eventuali ulteriori necessità contingenti di assistenza specialistica nelle branche accreditate derivanti da obiettivi e finanziamenti specifici, anche relativi all'abbattimento delle liste d'attesa e al contenimento della mobilità passiva, saranno oggetto di un separato accordo, a termine, con uno specifico budget.

Art. 3 - Presa in carico del paziente

Le parti convengono che con protocollo separato possono essere definite modalità organizzative per garantire la presa in carico del paziente dedicando quota parte del budget già assegnato alle prestazioni necessarie e connesse alla presa in carico, non previamente individuabili per tipologia.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale

Il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa, e il possesso dell'accreditamento istituzionale sono presupposti oggettivi per la stipula del presente accordo contrattuale.

Il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 15.

La sospensione, totale o parziale dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente sospensione, totale o parziale, del presente accordo contrattuale.

La revoca parziale dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente

rideterminazione del presente accordo contrattuale.

L'erogatore si impegna al mantenimento e all'adeguamento continuo ai requisiti generali, specifici e di qualità prescritti dalla normativa statale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per tutta la durata dell'accordo, impegnandosi a comunicare all'Azienda senza ritardo ogni eventuale loro mutamento, nonché ad adempiere agli obblighi derivanti dalle procedure di autorizzazione e accreditamento.

Restano fermi gli obblighi e i poteri dell'Azienda in materia di vigilanza sul mantenimento dei requisiti stessi ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Requisiti di affidabilità morale dell'erogatore

L'assenza di divieti, di cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." già dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata dall'erogatore - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."

Nei confronti dell'erogatore non devono ricorrere situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. L'assenza di condanne con provvedimento definitivo per reati che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

La perdita sopravvenuta di uno o più requisiti tra quelli autocertificati ai sensi del presente articolo, o l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore si obbliga all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del presente accordo ai sensi dell'articolo 1, secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato 1.

L'erogatore si obbliga, inoltre:

- a) a programmare la propria offerta sanitaria, relativa alle prestazioni oggetto del presente accordo, distribuendola uniformemente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero anno, e comunque in modo che sia messo a disposizione, per ciascun mese dell'anno, l'equivalente di prestazioni nella misura pari ad un dodicesimo del budget annuale, con una variazione massima concordata con l'Azienda che, in ogni caso, non potrà superare il 30% del budget mensile, garantendo l'apertura puntuale delle agende e per un arco temporale di almeno sei mesi;
- b) al rispetto degli obblighi di pubblicità e degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC;
- c) al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Ulss, per quanto compatibile assicurandone la diffusione e la conoscibilità tra gli operatori;
- d) al rispetto delle tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- e) all'adempimento con diligenza di quanto richiesto dall'Azienda nell'ambito

	delle procedure di verifica e controllo ai sensi dell'articolo 9, mettendo a	
	disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa necessaria;	
	f) al rispetto della disciplina delle incompatibilità del personale secondo	
	l'articolo 7;	
	g) al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sull'utilizzo dei ricettari, se	
	ed in quanto la struttura sia autorizzata all'utilizzo;	
	h) al rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva nonché ad	
	attuare, in sinergia con l'Azienda Ulss, politiche di governo della domanda di	
	prestazioni in collaborazione con gli operatori che prestano la loro opera	
	presso l'erogatore stesso;	
	i) alla piena interoperabilità del proprio centro di prenotazione con il CUP	
	(Centro Unico di prenotazione) aziendale, mettendo a disposizione del	
	sistema CUP le agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo	
	individuate dall'Azienda, per tipologia e volumi, anche per le finalità di cui	
	all'art. 3, fermo restando che non è ammessa la chiusura delle agende di	
	prenotazione;	
	j) alla piena trasparenza delle agende relative alle prestazioni oggetto del	
	presente accordo in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a	
	disposizione per le singole prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa	
	vigente;	
	k) al rispetto della disciplina in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria	
	da parte del cittadino;	
	l) a dotarsi di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la	
	responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori	
	d'opera ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in	

	materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di	
	responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;	
	m) ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di	
	gestione del rischio clinico e sanitario e di sicurezza del paziente;	
	n) a dotarsi di apparecchiature adeguate rispetto alle prestazioni da erogare;	
	o) ad alimentare con regolarità, completezza e tempestività i flussi informativi	
	previsti a livello nazionale e regionale, e ad adempiere agli obblighi relativi	
	al sistema informativo sanitario, con riferimento ai debiti informativi nei	
	confronti dell’Azienda, della Regione e dello Stato;	
	p) a conservare ed organizzare con diligenza e regolarità, anche mediante	
	archivio informatico, la documentazione sanitaria e amministrativa delle	
	prestazioni erogate e quella di cui vi è obbligo di tenuta per un periodo non	
	inferiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;	
	q) a implementare tutte le funzionalità necessarie alla tempestiva e continuativa	
	alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;	
	r) al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.	
	s) a comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo, il	
	nominativo, con i relativi dati di contatto, del Direttore Sanitario, del Risk	
	Manager e del proprio Referente per la Specialistica Ambulatoriale,	
	all’Azienda, alla Regione del Veneto e ad Azienda Zero, aggiornando la	
	comunicazione a seguito di eventuali sostituzioni;	
	t) ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell’Autorità	
	Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi	
	dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro	
	le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”	

riportate nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e all'art. 3 della L. n. 136/2010 avente ad oggetto "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" per quanto di competenza.

Qualora, durante l'esecuzione del presente accordo, sopravvengano cause che rendano temporaneamente impossibile l'erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo, l'erogatore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, adottando al contempo le misure necessarie per garantire agli utenti la continuità assistenziale e per evitare agli stessi disagi.

L'erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 7 - Incompatibilità

L'erogatore si dichiara consapevole che, salve espresse deroghe previste per legge, è fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o come consulenti, personale, medico e non, incompatibile ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica." nonché dell'articolo 1, commi 5 e 6 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", in quanto dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

L'erogatore si dichiara altresì consapevole che, salvo espresse deroghe previste per legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,

	n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle	
	amministrazioni pubbliche”, è vietato concludere contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo o attribuire incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di	
	lavoro ad ex dipendenti dell’Azienda di riferimento territoriale che abbiano esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda stessa nei confronti	
	dell’erogatore.	
	Qualora l’Azienda o altro Ente preposto accerti situazioni di incompatibilità ai sensi	
	del presente articolo, l’erogatore si impegna a rimuoverle entro il termine perentorio	
	di 15 giorni dalla data di formale contestazione e diffida da parte dell’Azienda o di	
	altro Ente preposto.	
	In caso di mancata rimozione della situazione di incompatibilità nel termine	
	assegnato, il presente accordo è risolto di diritto ai sensi dell’articolo 14.	
	L’assenza di cause di incompatibilità, già dichiarata in sede di istanza di	
	accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata - all’atto della	
	sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi	
	del DPR 445/2000.	
	Art. 8 – Tutela della privacy	
	Con la sottoscrizione del presente accordo l’erogatore garantisce il pieno rispetto della	
	disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come	
	novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per	
	l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)	
	2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché	

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ed in particolare il rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati, riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

L’erogatore si impegna altresì ad adottare e a mantenere misure tecniche organizzative adeguate atte ad assicurare, in particolare: il rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, la riservatezza, l’integrità, la sicurezza e la disponibilità dei dati personali trattati, nonché la sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento.

Art. 9 - Verifiche e controlli

L’Azienda effettua le attività di verifica e controllo sul rispetto del presente accordo ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

Le parti danno atto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di verifica e controllo potranno riguardare, tra gli altri, anche i seguenti ambiti:

- a) effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto del volume e della tipologia di prestazioni erogabili ai sensi del presente accordo;
- b) regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate, ivi compresa la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e tariffe;
- c) piena interoperabilità del sistema di prenotazione dell’erogatore con il sistema del CUP aziendale;
- d) messa a disposizione del sistema CUP aziendale delle agende relative alle prestazioni individuate dall’Azienda, oggetto del presente accordo, e tempestiva apertura delle agende di prenotazione per un arco temporale di

almeno sei mesi;

e) rispetto della programmazione nella distribuzione delle prestazioni nell'arco dell'anno ai sensi dell'articolo 6, lett. a);

f) tempestiva, regolare e completa implementazione dei flussi informativi previsti e del Fascicolo sanitario elettronico.

L'erogatore prende atto che l'Azienda può attivare, in qualsiasi momento, strumenti di verifica e controllo sulla qualità e sulla sicurezza dell'assistenza prestata e sull'appropriatezza delle prestazioni rese dall'erogatore.

Art. 10 - Obblighi dell'Azienda

L'Azienda si obbliga a:

a) remunerare le prestazioni erogate secondo il presente accordo, esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Regione, secondo le tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa. In caso di incremento, a seguito di modificazioni intervenute nel corso dell'anno, dei valori dei tariffari regionali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del limite globale di remunerazione, e comporterà l'aggiornamento del presente accordo contrattuale, nel rispetto del tetto di spesa assegnato;

b) effettuare il pagamento delle prestazioni erogate entro il termine previsto dalla vigente normativa (60 giorni) decorrente dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatte salve eventuali sospensioni del termine per lo svolgimento delle verifiche normativamente previste. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in

parte.

Art. 11 - Durata dell'accordo

Il presente accordo è stipulato nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata da soggetti privati accreditati ed è efficace sino all'eventuale ridefinizione della programmazione regionale in materia, e comunque nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa regionale vigente.

Art. 12 - Recesso

L'erogatore può recedere dal presente accordo solo in caso di cessazione/mutamento dell'attività professionale/d'impresa, dando all'Azienda un preavviso di almeno 90 giorni, durante i quali va garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

Il mancato rispetto del periodo del preavviso comporta il pagamento di una penale pari a 1/365 dell'intero budget annuale per ogni giorno di mancato preavviso.

Art. 13 - Eventi modificativi

L'erogatore si impegna al rispetto della disciplina regionale in materia di autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e vigilanza, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico secondo i quali non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, il soggetto titolare di accreditamento istituzionale non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accreditamento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) o su caratteristiche oggettive (ad es. spostamento sede operativa) deve seguire

l'iter previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 14 - Inadempimenti e penali

Nel caso in cui l'erogatore, in ciascun anno di riferimento, non eroghi, per tipologia (individuata per "codice" o per raggruppamento di codici afferenti alla medesima branca specialistica) o per volume ("numero prestazioni") le prestazioni di cui all'Allegato 1, salvo che ciò dipenda da impossibilità per causa a lui non imputabile, gli sarà addebitata una penale pari al valore della tariffa del Nomenclatore tariffario per ciascuna prestazione non erogata.

Le prestazioni erogate e non previste nell'Allegato 1 non saranno remunerate.

Nel caso in cui l'erogatore escluda parzialmente l'offerta di prestazioni oggetto del presente accordo individuate dall'Azienda ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett i) dall'ambito del sistema di prenotazione CUP aziendale, gli sarà addebitata una penale corrispondente al 70% della tariffa dovuta per ciascuna prestazione erogata e gestita al di fuori del sistema di prenotazione CUP aziendale, salvo che ciò dipenda da impossibilità per causa a lui non imputabile.

Qualora l'Azienda rilevi un inadempimento dell'erogatore che possa dar luogo all'applicazione di penali, lo contesta fornendo elementi documentali idonei a suffragare la propria contestazione, assegnando all'erogatore un termine non inferiore a quindici giorni per fornire le proprie controdeduzioni. Ricevute le controdeduzioni, l'Azienda, se ritiene sussistente l'inadempimento, applica le penali previste dal presente accordo. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Fatte salve le disposizioni normative di settore per le quali sia espressamente prevista

la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 ove ne ricorrano i presupposti e il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) erogazione nell'anno di riferimento, per cause imputabili all'erogatore, delle prestazioni oggetto del presente accordo, per una quantità inferiore al 70% del volume indicato nell'Allegato 1;
- b) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale;
- c) perdita di uno o più requisiti tra quelli autocertificati o accertamento della non veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazioni ai sensi dell'art. 5;
- d) mancata rimozione, entro i termini previsti, di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7;
- e) gravi o ripetuti disservizi imputabili all'erogatore, che pur a fronte di formale contestazione e diffida a conformarsi da parte dell'Azienda non siano stati risolti e che impediscono di garantire la regolare e corretta erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all'Allegato 1.

Art. 16 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Salva l'automatica integrazione dell'accordo per effetto di modifiche normative, le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale laddove ciò sia necessario in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali.

Art. 17 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi richiede

la registrazione.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

Per

il Centro di Medicina Srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(sig. Vincenzo Papes)

(dott. Carlo Bramezza)

BRANCA	COD	DESCRIZIONE	TARIFFA	Tariffa media	Q.tà	Tariffa * Q.tà
8	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3) colordoppler delle ghiandole salivari, della tiroide e delle paratiroidi.	80,00 €		500	40.000,00 €
	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi	60,00 €		1650	99.000,00 €
	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	60,00 €		860	51.600,00 €
	88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	60,00 €		323	19.380,00 €
					3333	210.000,00 €

BRANCA	COD	DESCRIZIONE	TARIFFA	Tariffa media	Q.tà	Tariffa * Q.tà			
69	88.71.4	ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: colordoppler delle ghiandole salivari, della tiroide e delle paratiroidi.	59,30 €	60,92 €	4410	268.660,88 €			
	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi	60,00 €						
	88.74.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro. Incluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1, 88.76.5, 88.76.6, 88.79.K	59,30 €						
	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschili e femminili ed ecografia sovrapubica. Incluso: Colordoppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	59,30 €						
	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Incluso: Colordoppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.78.1	88,00 €						
	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	60,00 €						
	88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: colordoppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE (88.75.1), MONITORAGGIO ECOGRAFICO DEL CICLO OVULATORIO (88.78.1) e ISTEROSONOGRAMMA 87.83.2	61,50 €						
	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Incluso: eventuale integrazione colordoppler	59,30 €						
	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione colordoppler	59,30 €						
	88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso: testicoli e annessi testicolari. Incluso: integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1	59,30 €						
	88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. Incluso: colordoppler se necessario	46,45 €						
	88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o di diastasi muscolare. Incluso: colordoppler se necessario	59,30 €						
	88.91.1	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	205,75 €				146,58 €	910	133.339,13 €
	88.93.2	RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €						
	88.93.3	RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €						
	88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €						
	88.93.5	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €						
	88.94.4	RM DELLA SPALLA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €						
88.94.5	RM DEL BRACCIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.6	RM DEL GOMITO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.7	RM DELL'AVAMBRACCIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.8	RM DEL POLSO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.9	RM DELLA MANO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.A	RM DEL BACINO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.C	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.D	RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.E	RM DELLA GAMBA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
88.94.G	RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €							
					5320	402.000,00 €			

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 28, Reg. (UE) 2016/679

L'**Azienda ULSS n. 7 Pedemontana**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, con sede in via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa, CF e P. I.V.A. n. 00913430245, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*di seguito anche "GDPR"*)

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" –

e

La Società Centro di Medicina Srl, in persona del legale rappresentante Dott. Vincenzo Papes, con sede legale a Treviso, via San Martino Solferino, 3, e sede operativa a Schio in via San Giovanni Bosco n. 24, Codice Fiscale e P.IVA 02404370278,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" –
congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto "per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Radiologia diagnostica e Cardiologia" di seguito chiamato semplicemente "Contratto";
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che il Fornitore offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto - l'Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare. Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- diffusione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Contratto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari *ex art. 9 GDPR (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intese a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)*;
- dati relativi a condanne penali e reati *ex art. 10 GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)*.

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modificazione dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle applicazioni;
 - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia

di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro Contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana,

Il Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza.

Per integrale accettazione del Responsabile del trattamento,

Centro di Medicina Srl

Il Rappresentante Legale, dott. Vincenzo Papes.

Accordo contrattuale

ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l’Azienda Ulss 7 Pedemontana e la struttura Centro di Medicina Srl, sede di Thiene, per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale relative alla branca 69 Radiologia diagnostica, la branca 8 Cardiologia, e la branca 32 Neurologia.

Premesso:

- che il Centro di Medicina Srl, sede di Thiene, è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di provvedimento adottato in data 09/05/2023 n. 548 per l’erogazione esclusivamente delle seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR: visite, controlli, ECG, ecografie, ecocolordopplergrafia, holter cardiaci e pressori nell’ambito delle branca di Cardiologia (codice 08); elettromiografie e studi neurofisiologici nella branca di Neurologia (codice 32); visite e controlli nella branca di Ortopedia e Traumatologia (codice 36); visite, controlli e videodermatoscopie nella branca di Dermosifilopatia (codice 52); ecografie, risonanze magnetiche, mammografie, RX tradizionali e TAC nella branca di Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica (codice 69);

- che l’articolo 8-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.” prevede che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-

quinquies;

- che il comma 2 dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale della Regione del Veneto è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale, e, in particolare, al fine di garantire il governo delle liste d'attesa e il contenimento dei tempi di attesa;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ha rilevato il fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- che l'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che la Regione e le Aziende Ulss definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": *"L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio- sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

	- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 22/2002, l'Azienda Ulss	
	territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali	
	con le strutture private, di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. n. 22/2002: <i>“La Giunta regionale</i>	
	<i>disciplina i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e</i>	
	<i>successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con</i>	
	<i>il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni</i>	
	<i>da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle</i>	
	<i>Aziende Ulss anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20”</i> la Giunta	
	regionale con DGR n. 1278 del 05/11/2024 ha disciplinato i rapporti di cui	
	all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 mediante uno schema tipo di	
	accordo contrattuale;	
	- che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, della L.R. n. 22/2002 gli accordi	
	contrattuali stipulati dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss con gli erogatori	
	privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale prevedono, in particolare, i	
	volumi di attività, la tipologia, le tariffe;	
	- che l'Allegato A alla DGR. n. 626/2024, al Paragrafo 13, ha previsto che le	
	Aziende sono tenute a definire negli accordi contrattuali le modalità organizzative	
	per garantire la presa in carico, secondo protocolli condivisi, anche da parte delle	
	strutture private accreditate;	
	- che il Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con la Legge 29 luglio 2024,	
	n.107 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024,	
	n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle	
	prestazioni sanitarie”, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa	
	delle prestazioni sanitarie all'art. 3 prevede, tra l'altro che:	

	<ul style="list-style-type: none">• gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) secondo le modalità di accesso alle prestazioni ivi previste;	
	<ul style="list-style-type: none">• la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, oltre che condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali;	
	<ul style="list-style-type: none">• in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti dalle classi di priorità, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di partecipazione alla spesa sanitaria, è possibile procedere alla ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale;	
	<ul style="list-style-type: none">• costituisce elemento contrattuale qualificante, l'obbligo per gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, della L.R. 22/2002, lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda Ulss prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto	

previsto dai provvedimenti della Giunta regionale;

- che ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 22/2002, l'accreditamento può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di accreditamento, nonché a seguito della risoluzione di diritto dell'accordo contrattuale nei casi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 17 e in ulteriori casi di risoluzione di diritto come previsti dall'accordo stesso;

- che ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis della L.R. n. 22/2002 le Aziende Ulss nel cui ambito territoriale è ubicato il soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento di cui all'articolo 16 nonché sul rispetto degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza;

- che il presente accordo contrattuale redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente, sarà trasmesso in copia a cura dell'Azienda Ulss ad Azienda Zero;

Tutto ciò premesso:

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", (di seguito "Azienda"), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,

e

il Centro di Medicina Srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Treviso, via San Martino Solferino n. 3, e sede operativa a Thiene in via Monte Grappa n. 6, Codice Fiscale e P.IVA 02404370278, nella persona del sig. Vincenzo Papes, in qualità di legale rappresentante pro-tempore;

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha ad oggetto l'erogazione, per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché eventuali livelli integrativi regionali secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, nell'ambito delle funzioni, attività, specialità indicati nel provvedimento adottato in data 09/05/2023 n. 548 relativi al rilascio dell'accreditamento istituzionale e nel rispetto e nei limiti dei tetti di spesa stabiliti dagli atti di programmazione regionale.

Entrambe le parti si impegnano ad improntare i rapporti derivanti dal presente accordo ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza.

Art. 2 - Adeguamento dell'offerta in relazione al fabbisogno e al rispetto dei tempi massimi di attesa

L'erogatore si impegna a concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni.

Qualora, nel periodo di vigenza contrattuale, mutassero i fabbisogni assistenziali, nelle branche accreditate, che richiedessero, per volume o per tipologia, l'erogazione di prestazioni diverse da quelle oggetto dell'accordo, le parti si impegnano a rinegoziare l'offerta delle prestazioni, sulla base dei mutati fabbisogni assistenziali e tenendo conto della situazione organizzativa dell'erogatore.

Le eventuali variazioni richieste dall'Azienda dovranno comunque essere ricomprese

	nel tetto di spesa assegnato e comportano l'aggiornamento del presente accordo contrattuale tramite addendum.	
	L'eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto di spesa concordato non sarà remunerato.	
	Fermo quanto sopra, e ferma la possibilità di rivisitazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 3, comma 10 bis, lett. a), del D.L. n. 73/2024, convertito con L. n. 107/2024, eventuali ulteriori necessità contingenti di assistenza specialistica nelle branche accreditate derivanti da obiettivi e finanziamenti specifici, anche relativi all'abbattimento delle liste d'attesa e al contenimento della mobilità passiva, saranno oggetto di un separato accordo, a termine, con uno specifico budget.	
	Art. 3 - Presa in carico del paziente	
	Le parti convengono che con protocollo separato possono essere definite modalità organizzative per garantire la presa in carico del paziente dedicando quota parte del budget già assegnato alle prestazioni necessarie e connesse alla presa in carico, non previamente individuabili per tipologia.	
	Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale	
	Il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa, e il possesso dell'accreditamento istituzionale sono presupposti oggettivi per la stipula del presente accordo contrattuale.	
	Il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 15.	
	La sospensione, totale o parziale dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente sospensione, totale o parziale, del presente accordo contrattuale.	

	La revoca parziale dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente	
	rideterminazione del presente accordo contrattuale.	
	L'erogatore si impegna al mantenimento e all'adeguamento continuo ai requisiti	
	generali, specifici e di qualità prescritti dalla normativa statale e regionale in materia	
	di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per tutta la durata	
	dell'accordo, impegnandosi a comunicare all'Azienda senza ritardo ogni eventuale	
	loro mutamento, nonché ad adempiere agli obblighi derivanti dalle procedure di	
	autorizzazione e accreditamento.	
	Restano fermi gli obblighi e i poteri dell'Azienda in materia di vigilanza sul	
	mantenimento dei requisiti stessi ai sensi della normativa vigente.	
	Art. 5 - Requisiti di affidabilità morale dell'erogatore	
	L'assenza di divieti, di cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del	
	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione	
	antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."già	
	dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente	
	autocertificata dall'erogatore - all'atto della sottoscrizione del presente accordo -	
	mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della	
	Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e	
	regolamentari in materia di documentazione amministrativa."	
	Nei confronti dell'erogatore non devono ricorrere situazioni che determinano	
	l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. L'assenza di condanne con	
	provvedimento definitivo per reati che determinano l'incapacità a contrarre con la	
	pubblica amministrazione è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione	
	del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR	

445/2000.

La perdita sopravvenuta di uno o più requisiti tra quelli autocertificati ai sensi del presente articolo, o l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6 - Obblighi dell'erogatore

L'erogatore si obbliga all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del presente accordo ai sensi dell'articolo 1, secondo la tipologia, il volume e le tariffe descritti nell'Allegato 1.

L'erogatore si obbliga, inoltre:

- a) a programmare la propria offerta sanitaria, relativa alle prestazioni oggetto del presente accordo, distribuendola uniformemente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero anno, e comunque in modo che sia messo a disposizione, per ciascun mese dell'anno, l'equivalente di prestazioni nella misura pari ad un dodicesimo del budget annuale, con una variazione massima concordata con l'Azienda che, in ogni caso, non potrà superare il 30% del budget mensile, garantendo l'apertura puntuale delle agende e per un arco temporale di almeno sei mesi;
- b) al rispetto degli obblighi di pubblicità e degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC;
- c) al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Ulss, per quanto compatibile assicurandone la diffusione e la conoscibilità tra gli operatori;
- d) al rispetto delle tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

	e) all'adempimento con diligenza di quanto richiesto dall'Azienda nell'ambito delle procedure di verifica e controllo ai sensi dell'articolo 9, mettendo a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa necessaria;	
	f) al rispetto della disciplina delle incompatibilità del personale secondo l'articolo 7;	
	g) al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sull'utilizzo dei ricettari, se ed in quanto la struttura sia autorizzata all'utilizzo;	
	h) al rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva nonché ad attuare, in sinergia con l'Azienda Ulss, politiche di governo della domanda di prestazioni in collaborazione con gli operatori che prestano la loro opera presso l'erogatore stesso;	
	i) alla piena interoperabilità del proprio centro di prenotazione con il CUP (Centro Unico di prenotazione) aziendale, mettendo a disposizione del sistema CUP le agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo individuate dall'Azienda, per tipologia e volumi, anche per le finalità di cui all'art. 3, fermo restando che non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione;	
	j) alla piena trasparenza delle agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente;	
	k) al rispetto della disciplina in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino;	
	l) a dotarsi di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori	

	d'opera ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";	
	m) ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione del rischio clinico e sanitario e di sicurezza del paziente;	
	n) a dotarsi di apparecchiature adeguate rispetto alle prestazioni da erogare;	
	o) ad alimentare con regolarità, completezza e tempestività i flussi informativi previsti a livello nazionale e regionale, e ad adempiere agli obblighi relativi al sistema informativo sanitario, con riferimento ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e dello Stato;	
	p) a conservare ed organizzare con diligenza e regolarità, anche mediante archivio informatico, la documentazione sanitaria e amministrativa delle prestazioni erogate e quella di cui vi è obbligo di tenuta per un periodo non inferiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;	
	q) a implementare tutte le funzionalità necessarie alla tempestiva e continuativa alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;	
	r) al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.	
	s) a comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo, il nominativo, con i relativi dati di contatto, del Direttore Sanitario, del Risk Manager e del proprio Referente per la Specialistica Ambulatoriale, all'Azienda, alla Regione del Veneto e ad Azienda Zero, aggiornando la comunicazione a seguito di eventuali sostituzioni;	
	t) ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro	

	le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”	
	riportate nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con	
	delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e	
	con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e all’art. 3 della L. n. 136/2010	
	avente ad oggetto “ <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i> ” per quanto di	
	competenza.	
	Qualora, durante l’esecuzione del presente accordo, sopravvengano cause che rendano	
	temporaneamente impossibile l’erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo,	
	l’erogatore s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Azienda, adottando al	
	contempo le misure necessarie per garantire agli utenti la continuità assistenziale e per	
	evitare agli stessi disagi.	
	L’erogatore garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione	
	ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.	
	L’erogatore si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede	
	nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile.	
	Art. 7 - Incompatibilità	
	L’erogatore si dichiara consapevole che, salve espresse deroghe previste per legge, è	
	fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o come	
	consulenti, personale, medico e non, incompatibile ai sensi dell’art. 4, comma 7 della	
	Legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica.” nonché	
	dell’articolo 1, commi 5 e 6 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di	
	razionalizzazione della finanza pubblica.”, in quanto dipendente del Servizio Sanitario	
	Nazionale.	
	L’erogatore si dichiara altresì consapevole che, salvo espresse deroghe previste per	

legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è vietato concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti dell'Azienda di riferimento territoriale che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa nei confronti dell'erogatore.

Qualora l'Azienda o altro Ente preposto accerti situazioni di incompatibilità ai sensi del presente articolo, l'erogatore si impegna a rimuoverle entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di formale contestazione e diffida da parte dell'Azienda o di altro Ente preposto.

In caso di mancata rimozione della situazione di incompatibilità nel termine assegnato, il presente accordo è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 14.

L'assenza di cause di incompatibilità, già dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 8 – Tutela della privacy

Con la sottoscrizione del presente accordo l'erogatore garantisce il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ed in particolare il rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati, riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L’erogatore si impegna altresì ad adottare e a mantenere misure tecniche organizzative adeguate atte ad assicurare, in particolare: il rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, la riservatezza, l’integrità, la sicurezza e la disponibilità dei dati personali trattati, nonché la sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento.

Art. 9 - Verifiche e controlli

L’Azienda effettua le attività di verifica e controllo sul rispetto del presente accordo ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

Le parti danno atto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di verifica e controllo potranno riguardare, tra gli altri, anche i seguenti ambiti:

- a) effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto del volume e della tipologia di prestazioni erogabili ai sensi del presente accordo;
- b) regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate, ivi compresa la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e tariffe;
- c) piena interoperabilità del sistema di prenotazione dell’erogatore con il sistema del CUP aziendale;
- d) messa a disposizione del sistema CUP aziendale delle agende relative alle prestazioni individuate dall’Azienda, oggetto del presente accordo, e

	tempestiva apertura delle agende di prenotazione per un arco temporale di	
	almeno sei mesi;	
	e) rispetto della programmazione nella distribuzione delle prestazioni nell'arco	
	dell'anno ai sensi dell'articolo 6, lett. a);	
	f) tempestiva, regolare e completa implementazione dei flussi informativi	
	previsti e del Fascicolo sanitario elettronico.	
	L'erogatore prende atto che l'Azienda può attivare, in qualsiasi momento, strumenti	
	di verifica e controllo sulla qualità e sulla sicurezza dell'assistenza prestata e	
	sull'appropriatezza delle prestazioni rese dall'erogatore.	
	Art. 10 - Obblighi dell'Azienda	
	L'Azienda si obbliga a:	
	a) remunerare le prestazioni erogate secondo il presente accordo,	
	esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Regione, secondo le tariffe di cui al	
	Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento dell'esecuzione	
	della prestazione stessa. In caso di incremento, a seguito di modificazioni	
	intervenute nel corso dell'anno, dei valori dei tariffari regionali, il volume	
	massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura	
	necessaria al mantenimento del limite globale di remunerazione, e comporterà	
	l'aggiornamento del presente accordo contrattuale, nel rispetto del tetto di	
	spesa assegnato;	
	b) effettuare il pagamento delle prestazioni erogate entro il termine previsto	
	dalla vigente normativa (60 giorni) decorrente dal ricevimento della fattura e	
	della documentazione relativa all'attività svolta, fatte salve eventuali	
	sospensioni del termine per lo svolgimento delle verifiche normativamente	
	previste. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che,	

a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 11 - Durata dell'accordo

Il presente accordo è stipulato nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata da soggetti privati accreditati ed è efficace sino all'eventuale ridefinizione della programmazione regionale in materia, e comunque nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa regionale vigente.

Art. 12 - Recesso

L'erogatore può recedere dal presente accordo solo in caso di cessazione/mutamento dell'attività professionale/d'impresa, dando all'Azienda un preavviso di almeno 90 giorni, durante i quali va garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

Il mancato rispetto del periodo del preavviso comporta il pagamento di una penale pari a 1/365 dell'intero budget annuale per ogni giorno di mancato preavviso.

Art. 13 - Eventi modificativi

L'erogatore si impegna al rispetto della disciplina regionale in materia di autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e vigilanza, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico secondo i quali non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, il soggetto titolare di accreditamento istituzionale non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accredimento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) o su

caratteristiche oggettive (ad es. spostamento sede operativa) deve seguire

l'iter previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in

materia.

Art. 14 - Inadempimenti e penali

Nel caso in cui l'erogatore, in ciascun anno di riferimento, non eroghi, per tipologia

(individuata per "codice" o per raggruppamento di codici afferenti alla medesima

branca specialistica) o per volume ("numero prestazioni") le prestazioni di cui

all'Allegato 1, salvo che ciò dipenda da impossibilità per causa a lui non imputabile,

gli sarà addebitata una penale pari al valore della tariffa del Nomenclatore tariffario

per ciascuna prestazione non erogata.

Le prestazioni erogate e non previste nell'Allegato 1 non saranno remunerate.

Nel caso in cui l'erogatore escluda parzialmente l'offerta di prestazioni oggetto del

presente accordo individuate dall'Azienda ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett i)

dall'ambito del sistema di prenotazione CUP aziendale, gli sarà addebitata una penale

corrispondente al 70% della tariffa dovuta per ciascuna prestazione erogata e gestita

al di fuori del sistema di prenotazione CUP aziendale, salvo che ciò dipenda da

impossibilità per causa a lui non imputabile.

Qualora l'Azienda rilevi un inadempimento dell'erogatore che possa dar luogo

all'applicazione di penali, lo contesta fornendo elementi documentali idonei a

suffragare la propria contestazione, assegnando all'erogatore un termine non inferiore

a quindici giorni per fornire le proprie controdeduzioni. Ricevute le controdeduzioni,

l'Azienda, se ritiene sussistente l'inadempimento, applica le penali previste dal

presente accordo. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere il

risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Fatte salve le disposizioni normative di settore per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 ove ne ricorrano i presupposti e il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) erogazione nell'anno di riferimento, per cause imputabili all'erogatore, delle prestazioni oggetto del presente accordo, per una quantità inferiore al 70% del volume indicato nell'Allegato 1;
- b) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale;
- c) perdita di uno o più requisiti tra quelli autocertificati o accertamento della non veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazioni ai sensi dell'art. 5;
- d) mancata rimozione, entro i termini previsti, di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7;
- e) gravi o ripetuti disservizi imputabili all'erogatore, che pur a fronte di formale contestazione e diffida a conformarsi da parte dell'Azienda non siano stati risolti e che impediscono di garantire la regolare e corretta erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all'Allegato 1.

Art. 16 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Salva l'automatica integrazione dell'accordo per effetto di modifiche normative, le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale laddove ciò sia necessario in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali.

Art. 17 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese di chi richiede la registrazione.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa nazionale e regionale di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

Per

il Centro di Medicina Srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(sig. Vincenzo Papes)

(dott. Carlo Bramezza)

BRANCA	COD	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA MEDIA	Q.tà	Tariffa * Q.tà
8	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3)	80,00 €		850	68.000,00 €
	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi	60,00 €		609	36.540,00 €
	89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso ECG (89.52). Il referto deve comprendere le risultanze dell'ECG	31,40 €			- €
	89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)	61,95 €		620	38.409,00 €
	89.7A.3	PRMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)	42,70 €		750	32.025,00 €
					2829	175.000,00 €

BRANCA	COD	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA MEDIA	Q.tà	Tariffa * Q.tà
32	93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTRIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.A, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	122,90 €		720	88.488,00 €
	93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTRIOGRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO. Non associabile a 93.08.B, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	111,70 €		640	71.488,00 €
					1360	160.000,00 €

BRANCA	COD	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA MEDIA	Q.tà	Tariffa * Q.tà
69	87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. Esame polifascico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale	94,95 €		160	15.192,00 €
	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	54,50 €		800	43.600,00 €
	87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	44,60 €		87	3.880,20 €
	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Incluso: color Doppler se necessario. Incluso: eventuale valutazione clinica della mammella	46,45 €		600	27.870,00 €
	88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso: ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Color Doppler. Incluso: eventuale valutazione clinica della mammella	37,85 €		190	7.191,50 €
	88.71.4	ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: color Doppler delle ghiandole salivari, della tiroide e delle paratiroidi.	59,30 €			
	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi	60,00 €			
	88.74.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro. Incluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1, 88.76.5, 88.76.6, 88.79.K	59,30 €			
	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschili e femminili ed ecografia sovrapubica. Incluso: Color Doppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	59,30 €			
	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Incluso: Color Doppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.78.1	88,00 €			
	88.76.3	ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso: vasi viscerali	64,40 €	61,07 €	5710	348.727,27 €
	88.77.4	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	60,00 €			
	88.77.6	ECOCOLOR DOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	60,00 €			
	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Incluso: eventuale integrazione color Doppler	59,30 €			
	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione color Doppler	59,30 €			
	88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso: testicoli e annessi testiculari. Incluso: integrazione color Doppler. Non associabile a 88.75.1	59,30 €			
	88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. Incluso: color Doppler se necessario	46,45 €			
	88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o di diastasi muscolare. Incluso: color Doppler se necessario	59,30 €			
	88.93.2	RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €			
	88.93.3	RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €			
	88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €			
	88.93.5	RM DEL RACHIDE SACROCCOCCIGEO. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	143,10 €			
	88.94.4	RM DELLA SPALLA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.5	RM DEL BRACCIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.6	RM DEL GOMITO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.8	RM DEL POLSO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.9	RM DELLA MANO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €	143,10 €	989	141.539,03 €
	88.94.A	RM DEL BACINO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.C	RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.D	RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.E	RM DELLA GAMBA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
	88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €			
88.94.G	RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	143,10 €				
					8536	588.000,00 €

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 28, Reg. (UE) 2016/679

L'**Azienda ULSS n. 7 Pedemontana**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, con sede in via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa, CF e P. I.V.A. n. 00913430245, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*di seguito anche "GDPR"*)

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" –

e

La Società Centro di Medicina Srl, in persona del legale rappresentante Dott. Vincenzo Papes, con sede legale a Treviso, via San Martino Solferino, 3, e sede operativa a Thiene in via Monte Grappa n. 6, Codice Fiscale e P.IVA 02404370278,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" –
congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto "per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Radiologia diagnostica, di Cardiologia e Neurologia" di seguito chiamato semplicemente "Contratto";
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che il Fornitore offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto - l'Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare. Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- diffusione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Contratto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari *ex art. 9 GDPR (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intese a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)*;
- dati relativi a condanne penali e reati *ex art. 10 GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)*.

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modificazione dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle applicazioni;
 - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia

di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro Contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana,

Il Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza.

Per integrale accettazione del Responsabile del trattamento,

Centro di Medicina Srl

Il Rappresentante Legale, dott. Vincenzo Papes.
